



QUALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI BENI CULTURALI DEBBANO PERVENIRE AL DESTINATARIO ENTRO IL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE di Fabrizio Lemme

Il vigente T.U. dei Beni Culturali prevede, come è noto, numerosi provvedimenti che sono collegati ad un termine perentorio: ad esempio, l'art. 60/2 prevede che il diritto di prelazione, per i beni dichiarati di interesse storico-artistico particolarmente importante, possa essere esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia di alienazione; l'art. 66/5 prevede che l'attestato di libera circolazione non possa essere rifiutato oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene; l'art. 68/2, prevede che l'acquisto all'esportazione possa essere esercitato entro il termine di novanta giorni dalla denuncia di esportazione, ecc..

L'interpretazione corrente era che tali provvedimenti appartenessero alla categoria dei c.d. "atti recettizi": essi **producono effetto** solo dal momento in cui sono materialmente pervenuti al naturale destinatario.

L'appartenenza a tale categoria si individua in relazione alla funzione concreta che l'atto è destinato a produrre: negli esempi considerati, il provvedimento amministrativo **comprime** facoltà che normalmente spettano al proprietario di un bene (quelle di esportarlo e di alienarlo) e quindi l'interessato deve essere posto in grado di conoscere entro **tempi stretti** se la compressione delle sue normali facoltà sia stata o meno esercitata dalla Pubblica Amministrazione. Addirittura, nel caso del diritto di

prelazione, il decorso inutile del termine dà luogo all'obbligo del venditore - condizionalmente sospeso in pendenza del termine di esercizio della prelazione - di consegnare il bene all'acquirente e quindi anche questi, terzo rispetto alla P.A., è coinvolto dall'eventuale provvedimento ablativo.

Di qui, il pacifico riconoscimento della natura di atto recettizio e la conseguente affermazione che, per poter produrre effetti, l'atto stesso deve **materialmente pervenire** all'interessato nei termini fissati dalla legge.

Peraltro, una recente sentenza della Corte Costituzionale (477 del 2002) ha affermato il principio che un atto si consideri notificato nel momento in cui il soggetto che chiede la notifica lo abbia consegnato (all'Ufficio Postale o all'Ufficio Notifiche) per il successivo adempimento. Diversamente, si farebbe ricadere su tale soggetto la responsabilità di un fatto al di fuori della sua sfera di controllo. In altri termini, non si può rispondere di quello che fa un ufficiale postale od un ufficiale giudiziario, che siano stati sollecitati, entro i termini di legge, ad un determinato adempimento.

La Corte Costituzionale non ha specificato se tale principio trovi applicazione anche nella materia dei c.d. "atti recettizi", lasciando la relativa questione aperta agli interpreti.

A mio avviso il principio affermato non può ritenersi



applicabile anche nel campo dei c.d. atti recettizi, a meno di non escludere tale categoria dall'ambito del diritto positivo. E non può certamente negarsi che la categoria esista in concreto e che, soprattutto, corrisponda correttamente a specifiche, peculiari funzioni, cui **determinati provvedimenti** sono correlati.

Lascia quindi assai perplessi una pronuncia del TAR del Veneto che addirittura retrocede l'efficacia del provvedimento recettizio alla data in cui l'atto è formato, neppure a quella in cui sia stata richiesta la comunicazione all'Ufficio Postale (il caso: Tizio aveva presentato un dipinto per la spedizione all'estero; l'eventuale provvedimento negativo doveva essere comunicato entro quaranta giorni; il TAR del Veneto ha ritenuto tempestivo un provvedimento negativo, che porta una data entro il quarantesimo giorno ma era stato consegnato all'Ufficio Postale oltre tale scadenza).

Infatti tale tesi non solo contraddice la logica di provvedimenti che comprimono facoltà normalmente spettanti al proprietario ma, addirittura, anche la logica della **certezza della data**: sul piano del diritto vivente, una data è certa quando risulti da un fatto indiscutibile, normalmente prodotto da un soggetto terzo (nella specie, il timbro di ricezione dell'Ufficio Postale) non dall'indicazione, potenzialmente del tutto surrettizia, costituita dalla datazione da parte dell'impiegato o funzionario incaricato dell'incombenza.